

FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO CENTRO ITALIA

STATUTO

COSTITUZIONE E SCOPI

Art 1

E' costituita l'Associazione Sindacale Autonoma Dipendenti delle Casse di Risparmio di Firenze, Pistoia e Luccchia, Civitavecchia, Rieti, Viterbo e della Fidi Toscana nonché delle società collegate e/o controllate dalle suddette aziende, libera Associazione tra i lavoratori in servizio attivo, in quiescenza, aderenti ai fondi di solidarietà comunque istituiti ai sensi di legge nelle aziende di cui al presente articolo, e che prestino la loro opera con qualsiasi altra forma contrattuale di lavoro per le medesime aziende del settore del credito.

L'Associazione FALCRI GRUPPO INTESA SANPAOLO CENTRO ITALIA, di seguito anche FALCRI INTESA CENTRO ITALIA, nasce per adesione dei lavoratori della CR Civitavecchia e della Fidi Toscana e per adesione e conferimento dei rispettivi rami sindacali delle seguenti Associazioni: Falcri CR Firenze, Falcri CR Pistoia e Luccchia, Falcri CR Rieti, Falcri CR Viterbo. Tali Associazioni conservano il rispettivo patrimonio, anche immobiliare, da destinare ad altri scopi di carattere sociale, culturale, storico, di promozione, di servizi e di beneficenza già statutariamente previsti e, di conseguenza, provvederanno alle modifiche regolamentari necessarie per rendere i rispettivi Statuti compatibili con il definitivo conferimento a FALCRI INTESA CENTRO ITALIA di ogni competenza relativa ai rispettivi rami sindacali.

FALCRI INTESA CENTRO ITALIA, quale nuova espressione sindacale unitaria delle associazioni conferenti, contestualmente alla sua costituzione, aderisce autonomamente, in luogo ed in sostituzione delle citate associazioni, alla Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani – FALCRI – quale organismo unitario delle associazioni federate, e ne accetta lo Statuto ed ogni altro regolamento interno.

FALCRI INTESA CENTRO ITALIA è assolutamente apartitica, ha durata illimitata e ha sede in Firenze.

Art. 2

FALCRI INTESA CENTRO ITALIA, mutua le proprie finalità da quelle delle Associazioni che ne hanno dato origine conferendole i rispettivi rami dell'attività e delle competenze sindacali e, pertanto, ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle coerenti con le seguenti:

- a) la tutela sindacale di tutti i lavoratori di cui all'art. 1, nonché attraverso il sostegno dell'attività della Federazione FALCRI ed in nome dei principi di solidarietà tra i lavoratori, e di tutela degli interessi professionali, economici e morali dei lavoratori della categoria su tutto il territorio nazionale;
- b) lo studio, la promozione e la stipulazione di contratti di lavoro, dei regolamenti pensionistici e di ogni altro accordo collettivo concernente i lavoratori predetti;

- c) la rappresentanza in qualsiasi sede, privata e pubblica, anche giudiziale degli iscritti e degli interessi diffusi della categoria con l'adozione di ogni iniziativa ed attività idonea e opportuna per la relativa promozione e tutela;
- d) l'elevazione culturale, economico sociale e professionale dei lavoratori ed il rafforzamento della solidarietà tra di essi, anche attraverso iniziative culturali e ricreative;
- e) la promozione e la costituzione, nelle unità produttive, delle Rappresentanze Sindacali Aziendali e/o Unitarie attraverso le quali alimentare la più completa partecipazione dei lavoratori alla vita del sindacato e stabilire e mantenere corrette e correnti relazioni sindacali con le aziende.

FALCRI INTESA CENTRO ITALIA potrà promuovere, partecipare, aderire ad istanze o strutture associative di livello più complesso e/o sovraordinato, nel rispetto delle norme e delle finalità del presente statuto, secondo apposita deliberazione assunta dal congresso che provvederà all'armonizzazione e all'adeguamento delle norme statutarie.

E' tassativamente escluso ogni scopo di lucro

L'Associazione è assoggettata al divieto di distribuzione – anche in forma indiretta – di utili o avanzi di gestione, di fondi, di riserve, di capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I SOCI

Art. 3

Sono soci di diritto, e con effetto immediato dall'approvazione dalla data di costituzione di FALCRI INTESA CENTRO ITALIA, tutti coloro che sono iscritti alle Associazioni Falcri CR Firenze, Falcri CR Pistoia e Lucchesia, Falcri CR Rieti, Falcri CR Viterbo, nonché i dipendenti ed i pensionati della Cassa di Risparmio di Civitavecchia e della Fidi Toscana già aderenti alla FALCRI.

Possono iscriversi all'Associazione FALCRI INTESA CENTRO ITALIA tutti i lavoratori e le lavoratrici, nonché i collaboratori e collaboratrici a progetto o con rapporto disciplinato in riferimento a qualsiasi altra forma contrattuale di lavoro che comporti la prestazione di opera continuativa e coordinata senza vincolo di subordinazione, nonché quelli in quiescenza, delle Banche e delle Aziende collegate e/o controllate di cui all'art. 1 operanti nei territori di competenza dell'Associazione e dove non sia già stata costituita altra Associazione Falcri.

E' prevista l'adesione di altre Associazioni Sindacali facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Art. 4

I Soci sono tenuti:

- a) ad osservare le disposizioni del presente Statuto, uniformandosi alle deliberazioni degli Organi Direttivi;
- b) a coadiuvare gli Organi Direttivi nell'attuazione degli scopi previsti nel presente Statuto;

- c) a concorrere, con il pagamento del contributo fissato dal Consiglio Direttivo, previo rilascio delle deleghe per l'esazione, al sostentamento ed all'attività della Associazione.

La qualità di socio si perde per il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo

MEZZI E PATRIMONIO

Art. 5

Costituiscono fonti per il finanziamento della vita di FALCRI INTESA CENTRO ITALIA i contributi dei Soci e delle Associazioni costituenti, i versamenti aggiuntivi dei sostenitori, i proventi di tutte le iniziative promozionali deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica ed amministrativa.

L'esercizio sociale dell'associazione coincide con l'anno solare e pertanto decorre dal 1° gennaio e si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.

Il Patrimonio sociale è costituito dagli avanzi annuali di gestione nonché dai beni mobili ed immobili che saranno acquisiti in proprietà a norma di legge.

E' facoltà del Comitato direttivo di deliberare l'eventuale costituzione di riserve prudenziali che si rendessero opportune in base alle risultanze di esercizio.

I fondi dell'Associazione sono depositati in conti bancari intestati alla stessa e aperti presso un'Azienda di credito sulla piazza di Firenze. Il potere di firma è esercitato con firma congiunta di due Segretari.

ORGANI SOCIALI

Art. 6

Sono Organi di FALCRI INTESA CENTRO ITALIA:

- a) Congresso Nazionale;
- b) Comitato Direttivo;
- c) Segreteria Generale;
- d) Segretario Generale;
- e) Presidente;
- f) Collegio dei Sindaci;
- g) Collegio dei Provirati

La partecipazione a tutti gli Organi elettivi dell'Associazione è libera in favore di tutti i Soci.

In sede di prima applicazione la composizione degli Organi è quella emergente dall'Atto Costitutivo e resta in vigore fino al primo Congresso da celebrarsi entro l'anno 2017.

IL CONGRESSO

Art. 7

Il Congresso, assemblea generale di tutti gli iscritti, è l'organo supremo di FALCRI INTESA CENTRO ITALIA le cui deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci nonché per gli Organi di cui all'art. 6.

Si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni 4 anni ed in via straordinaria ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo riterrà opportuno o, quando perverrà allo stesso una richiesta motivata dalla maggioranza assoluta degli iscritti recante specifica indicazione degli argomenti da trattare.

Il Congresso straordinario deve tenersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione del Congresso dovrà sempre contenere la specifica degli argomenti da trattare.

L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato per il congresso ordinario almeno trenta giorni prima della riunione, e almeno quindici giorni prima per quello straordinario, mediante lettere circolari a tutti gli iscritti.

E' consentito per ogni comunicazione e convocazione l'uso della posta elettronica.

Art. 8

Il Congresso:

1. determina la politica e l'attività generale degli organi dell'Associazione;
2. elegge i membri del Comitato Direttivo, secondo quanto previsto dal successivo art. 10, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proviviri;
3. elegge il Presidente dell'Associazione che potrà essere scelto tra qualunque iscritto;
4. approva il rendiconto quadriennale o delibera in ordine alla mancata approvazione adottando ogni misura opportuna conseguente;
5. delibera il recesso dalla Federazione FALCRI con le modalità di cui all'art. 25, e l'adesione dell'Associazione ad altre Organizzazioni Sindacali;
6. delibera sulle modifiche del presente Statuto. Per i casi di necessità di adeguamento a norme obbligatorie di legge o in casi di particolare gravità ed urgenza per la sussistenza stessa dell'Associazione, il Comitato Direttivo può assumere le delibere modificative dello Statuto che si rendano necessarie, fatto salvo l'obbligo di successiva ratifica in occasione del primo Congresso utile;
7. delibera lo scioglimento dell'Associazione con le modalità di cui all'art. 24.

L'elezione degli Organi dell'Associazione avverrà secondo le norme fissate dal Regolamento Congressuale, approvato dal Comitato Direttivo su proposta della Segreteria Generale. Tale Regolamento va allegato alla convocazione del Congresso.

Art. 9

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con l'intervento, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci in servizio attivo ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci in servizio attivo intervenuti in proprio o per delega.

Esso è aperto dal Presidente che, salvo diversa indicazione del Congresso stesso, ne coordina i lavori. Prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno il Congresso provvederà all'elezione della commissione verifica poteri, di quella elettorale e di un segretario.

Hanno diritto di voto tutti i Soci intervenuti, ivi compresi i Soci rappresentati per delega.

I Soci pensionati partecipano al Congresso in proprio o con deleghe raccolte all'interno dei pensionati stessi. Per l'elezione del Comitato Direttivo votano esclusivamente per eleggere i propri rappresentanti all'interno dello stesso nel numero di 1 componente per ogni 100 Soci pensionati e frazioni superiori a 75.

I componenti pensionati partecipano al Consiglio Direttivo in aggiunta al numero determinato dal Congresso secondo quanto previsto dal successivo art. 10.

L'esercizio del diritto di voto e la capacità di essere eletti negli organi sociali è subordinata all'essere in regola con il pagamento dei contributi e ad essere iscritti all'Associazione da almeno tre mesi antecedenti l'effettuazione del Congresso.

Le delibere, salvo quella concernente il recesso di cui ai nn. 5 e 7 dell'art. 8, sono adottate a maggioranza semplice dei votanti.

Le deliberazioni del Congresso sono a disposizione di tutti i Soci, che possono ottenerne copia a semplice richiesta rivolta alla Segreteria.

IL COMITATO DIRETTIVO

Art. 10

Il Comitato Direttivo è composto da un massimo di 30 membri in servizio attivo eletti dal Congresso e dura in carica fino al successivo Congresso.

I componenti del Direttivo decadono automaticamente dalla carica quando perdono la qualità di iscritto all'Associazione FALCRI INTESA CENTRO ITALIA o non partecipino, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle riunioni.

Il Congresso può decidere di deliberare un numero inferiore di componenti rispetto al massimo previsto. In questo caso può delegare allo stesso Direttivo l'integrazione dei posti disponibili e la sostituzione dei membri decaduti o dimessi.

In aggiunta ai componenti determinati secondo le modalità di cui al comma precedente, fanno parte del Comitato Direttivo i Soci pensionati eletti in sede di Congresso con le modalità di cui all'art. 9.

Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni. I membri in servizio attivo che, durante il loro mandato, dovessero andare in quiescenza, ovvero aderire ai Fondi di Solidarietà di settore, rimarranno in carica fino al successivo Congresso.

Art. 11

I compiti del Comitato Direttivo sono:

- a) attuare i deliberati del Congresso e sovrintendere all'applicazione dello Statuto;
- b) convocare il Congresso determinandone l'ordine del giorno;
- c) eleggere il Segretario Generale e gli altri membri della Segreteria Generale;
- d) nominare, fra i Soci, gli altri componenti del Direttivo nel caso vi sia stata la delega congressuale di cui all'art. 10, nonché alcuni membri cooptati aggiunti, fino ad un massimo di tre, nel Consiglio Direttivo che potranno esprimere solo voto consultivo;
- e) studiare ed elaborare Contratti ed accordi collettivi di lavoro, rimettendone la stipula alla Segreteria Generale. Per lo studio e l'elaborazione di tali Contratti o Accordi il Consiglio

Direttivo potrà essere allargato per la consultazione di lavoratori appartenenti alle categorie interessate;

- f) promuovere iniziative, coerenti con le finalità statutarie della Associazione, di interesse generale per i Soci;
- g) esaminare i problemi sindacali delle categorie nella loro evoluzione e determinare gli indirizzi di impostazione e trattazione, tenendo conto anche delle proposte elaborate dalle categorie stesse;
- h) disporre la raccolta dei giudizi degli iscritti per referendum indetti o da indire;
- i) ratificare o revocare lo stato di agitazione e lo sciopero proclamati dalla Segreteria;
- j) su richiesta della Segreteria, nominare specifici rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Uffici, Istituti, Commissioni ed altri organi, anche pubblici, nei quali ricorrono gli interessi della categoria, in particolare deliberando l'affiancamento, in funzione di ausilio, della Segreteria con tecnici qualificati o altri soggetti, anche esterni alla Associazione, nelle trattative con le rappresentanze delle aziende o con la Pubblica Autorità. In ogni caso, ad ogni trattativa che interessi singole categorie potrà essere consentita la partecipazione dei rappresentanti delle stesse in numero massimo di tre membri per ciascuna;
- k) determinare e disporre, anche delegandone l'attuazione alla Segreteria, le iniziative culturali, ricreative e promozionali coerenti con l'art. 2 lett. d) del presente Statuto;
- l) determinare la misura dei contributi sociali degli iscritti;
- m) deliberare le spese eccedenti la misura di Euro 3.000,00;
- n) approvare, su progetto della Segreteria e sentito il parere del Collegio dei Sindaci, i rendiconti preventivo e consuntivo annuali, nonché formare, sempre su progetto della Segreteria, quello consuntivo quadriennale da sottoporre all'approvazione del Congresso. All'effetto del bilancio consuntivo annuale, il Comitato Direttivo redige, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto economico e finanziario relativo al precedente esercizio. Le delibere di approvazione sono a disposizione di tutti i soci, che possono ottenerne copia a semplice richiesta rivolta alla Segreteria;
- o) svolgere tutte le funzioni e compiere tutti gli atti che il presente Statuto non riserva espressamente ad altri Organi;
- p) nominare il Direttore Responsabile di tutte le pubblicazioni edite dalla Associazione che necessitino della figura secondo legge;
- q) deliberare ed applicare le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti, nel rispetto dell'art. 22;
- r) deliberare, in via eccezionale, le modifiche al presente Statuto, fatto salvo l'obbligo di successiva ratifica al primo Congresso utile, che si rendano necessarie nei casi di adeguamento a norme obbligatorie di legge o di particolare gravità ed urgenza per la sussistenza stessa dell'Associazione.

Art. 12

Il Comitato Direttivo si riunisce ordinariamente una volta a trimestre e straordinariamente su richiesta della Segreteria Generale o del Segretario Generale o su richiesta della metà più uno dei suoi membri con diritto di voto.

La convocazione sarà comunicata dalla Segreteria ai membri del Direttivo con qualsiasi mezzo idoneo, con preavviso di almeno 4 giorni, salvo casi urgenti, nei quali il preavviso potrà essere di un giorno.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri e le relative delibere sono adottate a maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità di voti quello del Segretario Generale vale doppio.

LA SEGRETERIA GENERALE

Art. 13

La Segreteria Generale è composta da un massimo di 9 membri, compreso il Segretario Generale e un Vice Segretario Generale, tutti nominati dal Comitato Direttivo tra i propri membri.

I componenti della Segreteria decadono automaticamente dalla carica quando perdono la qualità di iscritto all'Associazione FALCRI INTESA CENTRO ITALIA o non partecipino, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive alle riunioni.

Il Comitato sostituisce, con propri componenti, i membri decaduti o dimessi e può revocare in qualsiasi momento i membri della Segreteria con voto a maggioranza semplice.

Il Comitato può decidere di deliberare un numero inferiore di componenti della Segreteria rispetto al massimo previsto e riservarsi successivamente di nominarne altri fino al numero massimo di componenti previsto.

Art. 14

I compiti della Segreteria Generale sono:

- a) curare l'attuazione dei deliberati del Comitato Direttivo;
- b) stipulare i contratti ed accordi collettivi di lavoro;
- c) proclamare e/o dirigere lo stato di agitazione e lo sciopero, convocando immediatamente il Direttivo per la relativa ratifica, nonché proclamare e/o dirigere altre forme di manifestazione collettiva ed azioni, anche giudiziarie, ritenute opportune;
- d) convocare il Comitato Direttivo;
- e) convocare i rappresentanti delle RSA e/o gli organi di coordinamento delle stesse che facciano parte dell'Associazione;
- f) gestire i permessi sindacali deliberando, di volta in volta, tempi e modalità di utilizzo nonché i dirigenti sindacali che possono usufruirne;
- g) ratificare l'operato del Segretario Generale o devolvere al Direttivo o al Congresso il relativo dissenso;
- h) deliberare il conferimento della rappresentanza in giudizio verso terzi al Vicesegretario o ad altro membro della Segreteria, in caso di prolungata e contemporanea assenza o impedimento del Segretario Generale;
- i) deliberare l'entità e le modalità dei rimborsi spesa nonché deliberare in merito alle richieste di rimborso pervenute.

Art. 15

La Segreteria è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Si riunisce su richiesta di almeno 3 dei suoi membri ed è validamente costituita con la presenza di almeno 4 dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 16

La Segreteria deve amministrare i fondi dell'Associazione, predisporre i progetti di rendicontazione annuale e quadriennale da sottoporre alla approvazione rispettiva del Comitato Direttivo e del Congresso.

Conserva la cassa dell'Associazione autorizzando le spese con firma congiunta di due Segretari, entro il limite di Euro 3.000,00 (tremila).

Per importi superiori occorre apposita delibera del Comitato Direttivo.

La Segreteria potrà dare mandato ad uno dei suoi componenti di predisporre i rendiconti contabili ed i progetti di bilancio nonché la contabilità riferita alle libertà sindacali. Resta inteso, comunque, che nelle materie suddette la responsabilità della Segreteria è collegiale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 17

Il Segretario Generale ha la rappresentanza di FALCRI INTESA CENTRO ITALIA di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli può esercitare direttamente tutti i poteri che il presente Statuto riserva alla Segreteria, salvo doverne riferire a questa ed ottenere ratifica del proprio operato.

Il Segretario Generale deve eseguire i deliberati della Segreteria, salva, in caso di dissenso o nel caso che la Segreteria non voglia ratificare l'operato del Segretario, la devoluzione del contrasto al Comitato Direttivo o al Congresso, i quali deliberano nell'ambito delle rispettive competenze adottando le conseguenti decisioni.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Art. 18

Il Vice Segretario Generale sostituisce in tutte le sue funzioni il Segretario Generale in caso di sua prolungata assenza o impedimento, oppure per tutte quelle specifiche funzioni che di volta in volta potranno essergli espressamente delegate dallo stesso Segretario Generale.

Art. 19

IL PRESIDENTE

Il Presidente di FALCRI INTESA CENTRO ITALIA è eletto dal Congresso fra gli iscritti all'Associazione. Collabora con gli Organi sociali per il raggiungimento degli scopi associativi, apre i lavori congressuali e li presiede salvo diversa indicazione del Congresso e partecipa, con diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo.

Il Presidente, di concerto con la Segreteria Generale, interviene e/o partecipa a manifestazioni, organi, comitati, presso Enti, Istituzioni, Organismi nazionali ed internazionali in rappresentanza dell'Associazione.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 20

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica quattro anni. La carica di componente il Collegio dei Sindaci è incompatibile con la carica di membro del Comitato Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio Sindacale, nella sua prima riunione, elegge al suo interno il Presidente.

Il Presidente partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Direttivo con diritto di parola ma non di voto.

Il Collegio dei Sindaci vigila sulla gestione dei fondi dell'Associazione, verificandone la cassa e la contabilità e riferendone al Comitato Direttivo ed al Congresso.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 21

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti e dura in carica quattro anni. La carica di componente il Collegio dei Probiviri è incompatibile con la carica di membro del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Probiviri, nella sua prima riunione, elegge al suo interno il Presidente.

Il Presidente partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Direttivo con diritto di parola ma non di voto.

Il Collegio dei Probiviri giudica il ricorso alle sanzioni disciplinari dell'iscritto o del dirigente sindacale, comminate da parte del Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 23.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 22

Tutte le cariche sono gratuite salvo il solo rimborso delle spese vive sostenute in dipendenza di incarichi specifici o dipendenti dall'espletamento delle funzioni.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 23

A carico di tutti i Soci, compresi i dirigenti sindacali, potranno essere adottate da parte del Comitato Direttivo le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) censura - applicabile a chiunque sia inadempiente rispetto agli obblighi statuari ed alle delibere degli organi sociali, salvo il caso di gravità del comportamento che giustifichi la sospensione o l'espulsione di cui appresso;
- b) la sospensione - applicabile all'iscritto già censurato e recidivo, o che commetta azioni gravemente lesive della disciplina sociale o causa di danno, anche morale, all'Associazione;
- c) l'espulsione - applicabile all'iscritto colpevole di mancanze così gravi di solidarietà e di coscienza sindacale ed associativa da fargli perdere ogni diritto di appartenere alla Associazione.

Ogni sanzione deve essere preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito e da un termine di almeno 5 giorni da questa, entro i quali l'incolpato può chiedere di essere sentito dal Comitato Direttivo o giustificarsi con memoria scritta.

La sanzione deve essere motivata ed è immediatamente esecutiva.

Contro la stessa, entro 10 giorni, l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri di cui al precedente art. 20 cui è demandata la funzione di arbitro inappellabile.

SCIOLGIMENTO E RECESSO

Art. 24

FALCRI INTESA CENTRO potrà essere sciolta per deliberazione del Congresso con voto favorevole di 4/5 dei presenti.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o di pubblica utilità, con le modalità di cui all'art. 111, co quinquies, lett. b. del D.P.R. n. 917/86

Art. 25

Il recesso di FALCRI INTESA CENTRO ITALIA dalla Federazione FALCRI deve essere deliberato dal Congresso a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile

Art. 27

Il presente Statuto è stato approvato dalle Associazioni aderenti e dai rappresentanti dei lavoratori in occasione della sottoscrizione dell'Atto Costitutivo in data 10 ottobre 2015.

Art. 28 - Contributi degli iscritti

A decorrere dalla costituzione di FALCRI INTESA CENTRO ITALIA, la Segreteria Generale raccoglie i contributi da parte di tutti gli iscritti.

I contributi raccolti, sono utilizzati dalla Segreteria Generale in applicazione del separato Regolamento, allegato ed approvato contestualmente al presente Statuto.

Le norme del Regolamento sono modificabili solo in sede Congressuale.

Art. 29 – Permessi di cui all'accordo ABI 7/7/2010

A decorrere dalla costituzione di FALCRI INTESA CENTRO ITALIA, la Segreteria Generale raccoglie i permessi retribuiti che saranno assegnati ed i relativi documenti provenienti dalla parte datoriale.

Il meccanismo di gestione dei permessi è stabilito nel separato Regolamento, allegato ed approvato contestualmente al presente Statuto.

Le norme del Regolamento sono modificabili solo in sede Congressuale.
